

Sentenza del 25 settembre 2019 – Presidente: dott.ssa Simonetta Bruno – Giudice relatore: dott.ssa Angelina Augusta Baldissera

Ai fini dell'accoglimento della domanda di esdebitazione, qualora sussistano le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 142 medesimo, non è richiesto il pagamento di tutti i creditori concorsuali ma è sufficiente il pagamento di alcuni di questi, qualora la consistenza dell'importo versato rispetto a quanto complessivamente dovuto sia comunque valutata idonea dal giudice, all'esito di un giudizio comparativo rimesso al suo prudente apprezzamento.

Principio espresso nel contesto di una domanda di esdebitazione ex articolo 142 e seguenti della legge fallimentare.

[Sent. 25.9.2019Download](#)

(Massima a cura di Giovanni Fumarola)